Formazione IFEL per i Comuni

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

l'inserimento del f.p.v.
l'inserimento del f.c.d.e.

13 febbraio 2017
Dr.ssa Ivana Rasi

IFEL Fondazione ANCI

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è iscritto nel bilancio di previsione:

- se si prevede di accertare un’entrata che diviene esigibile nell’esercizio;
- e se nel contempo l’entrata presenta un vincolo alla copertura di un’obbligazione giuridica di spesa che nell’anno si perfezionerà ma che diverrà esigibile, in tutto o in parte, negli esercizi successivi.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel primo esercizio del bilancio di previsione:

1. Si stanzia l’entrata vincolata o destinata che si prevede di accertare;
2. Si stanzia la **correlata** spesa che si prevede di impegnare nell’anno di cui una quota, pari all’importo che si rende esigibile negli esercizi successivi, si accantona a fondo pluriennale vincolato;

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel secondo esercizio del bilancio di previsione, e negli esercizi successivi:

1. Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio precedente viene iscritto in entrata come prima posta del bilancio;
2. Tra gli stanziamenti di spesa si iscrivono quelli che trovano copertura con il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata;
3. Se tra gli stanziamenti di spesa che trovano copertura con il fondo pluriennale vincolato, tutti o parte di essi si renderanno esigibili negli esercizi successivi, una quota dello stanziamento di spesa, pari agli impegni esigibili nelle annualità successive, si accantona a fondo pluriennale vincolato

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel corso della gestione dell'esercizio, l'ente:

- Accerta l'entrata vincolata o destinata

- Acquisita la copertura finanziaria dell'opera, approva il quadro economico e impegna le somme sulla base del cronoprogramma

- Le somme impegnate sugli esercizi successivi trovano copertura con il fondo pluriennale vincolato

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

LA COPERTURA DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

La copertura delle spese imputate ad un determinato esercizio è costituita:

- dalle entrate imputate al medesimo esercizio: per le spese correnti che non sono finanziate da un’entrata vincolata (spese ordinarie di gestione, spese per i servizi alla collettività: illuminazione, trasporto e refezione scolastica, manutenzione ordinaria strade, etc…)

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

LA COPERTURA DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

La copertura delle spese imputate ad un determinato esercizio è costituita:

- Dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata: per tutte quelle spese finanziate da risorse vincolate le quali devono mantenere il vincolo di destinazione visto che l’entrata è accertata in esercizi precedenti a quello in cui si manifesta l’esigibilità della spesa;

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

LA COPERTURA DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

La copertura delle spese imputate ad un determinato esercizio è costituita:

- Dalle entrate vincolate pluriennali se le correlate spese pluriennali hanno la stessa esigibilità. In questo caso non si costituisce il fondo pluriennale vincolato in quanto l’entrata pluriennale, esempio contributo a rendicontazione, mutuo flessibile, finanzia per lo stesso importo la spesa vincolata esigibile nel medesimo esercizio.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

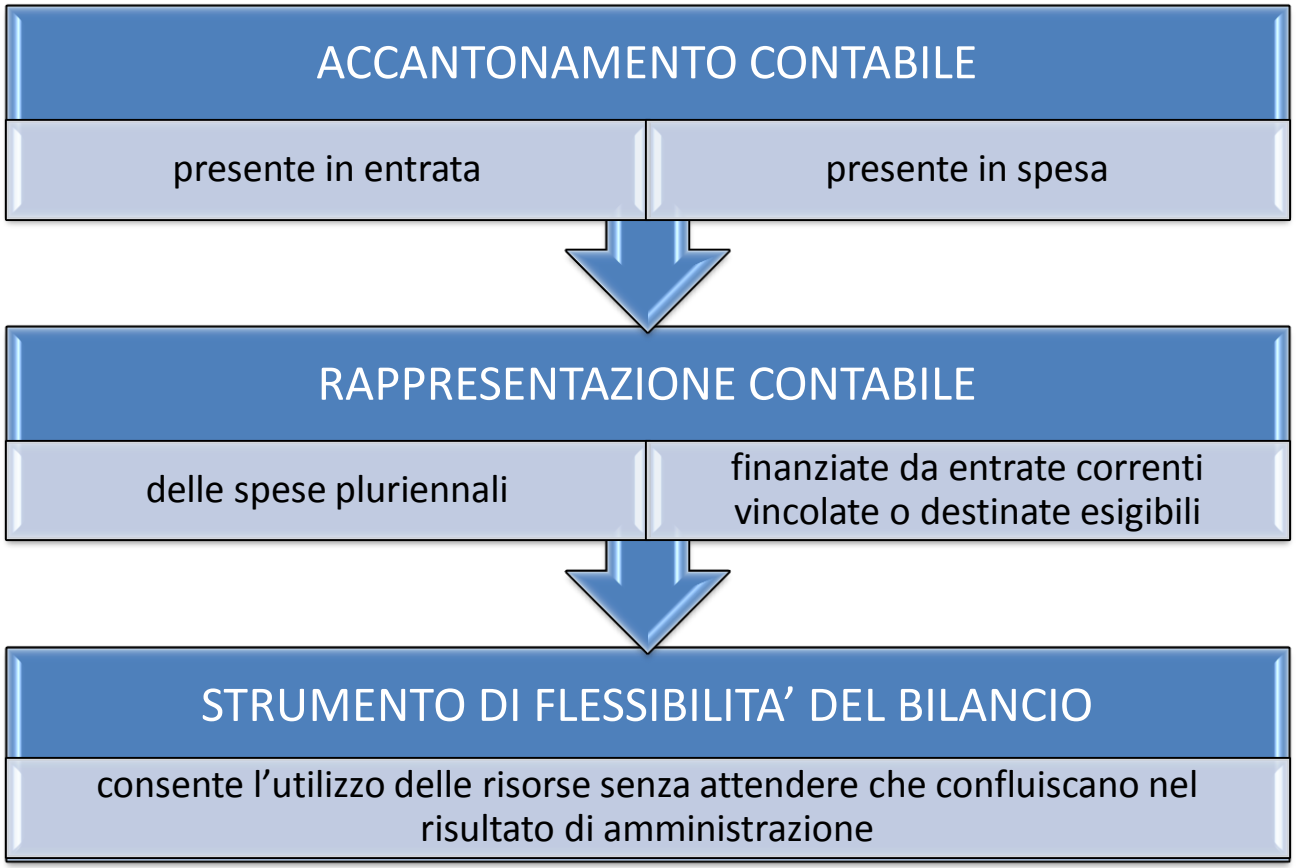

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

ISCRIZIONE DEL F.P.V. IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato in entrata è iscritto:

- ✓ come prima voce, articolate in fondo pluriennale vincolato per le spese correnti, per le spese in conto capitale e per le partite finanziarie.

Il f.p.v. per le attività finanziarie (partecipazioni, conferimenti di capitale, prestiti obbligazionari, concessione crediti) è raro che si costituisca anche se le modifiche apportate agli schemi di bilancio considerano tale possibilità.
Es. Partecipazioni da acquisire in più esercizi il cui acquisto è finanziato con entrate correnti vincolate.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato in entrata:

✓ comprende le risorse a copertura

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso ;
- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi;

Se il bilancio è predisposto ed approvato prima della chiusura dell’esercizio, nel fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio successivo confluiscono anche le risorse che si prevede di impegnare negli ultimi mesi dell’esercizio.

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

titolo tipologia	denominazione	residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO N		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione						
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa all'1/1/…		previsioni di cassa		0,00		

L'ammontare delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso

L'ammontare della quota del f.p.v. che, sebbene iscritta in entrata, verrà rinviata agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione in parte spesa del fondo pluriennale vincolato, in quanto relativa a spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

Comprende anche gli impegni che si prevede si formeranno entro la fine dell'esercizio se il bilancio di previsione è redatto entro la fine dell'anno

L'inserimento del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato in spesa:

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi (e che quindi non vengono impegnate nel corso dell'esercizio) o che si prevede di impegnare negli ultimi mesi dell'esercizio precedente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato entro il 31.12;
2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Nel primo esercizio del bilancio di previsione l’importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata ed in uscita è un valore stimato a meno che il bilancio di previsione non venga approvato nel corso dell’esercizio provvisorio e si disponga di dati di consuntivo o di pre-consuntivo.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

E’ possibile inserire nel bilancio di previsione un investimento la cui programmazione ancora non è definita.

Il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2001 ammette tale possibilità:

“Si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa”.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

“In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.”

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

“Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.”

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Considerato che la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l’eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.”

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

Prospetto della composizione del f.p.v.
per missioni e programmi

“In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. ”

Il prospetto del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	*(b)*	*(c) = (a) - (b)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)*
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***								
01	Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	...	....	...	...	...	...	...	...
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEGLI EQUILIBRI

Il fondo pluriennale vincolato in uscita corrisponde al fondo vincolato in entrata dell’esercizio precedente.

Solo nel primo esercizio della programmazione finanziaria il fondo pluriennale vincolato può non corrispondere al fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio precedente sulla base di dati di preconsuntivo.

Se si verifica tale ipotesi, il fondo pluriennale vincolato di spesa potrà risultare superiore al fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nell’esercizio successivo (esempio: investimenti che non si sono attivati nell’esercizio precedente e per i quali era stato previsto il fondo pluriennale vincolato in sede previsionale)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		100,00	**80,00**	**120,00**
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3,00	3,00	3,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
- *di cui fondo pluriennale vincolato*			***80,00***	***120,00***	*90,00*
			0,00	*0,00*	*0,00*
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	*0,00*	*0,00*
			0,00	**0,00**	**0,00**

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEGLI EQUILIBRI

Il fondo pluriennale vincolato in uscita corrisponde al fondo vincolato in entrata dell’esercizio precedente.

Solo nel primo esercizio della programmazione finanziaria il fondo pluriennale vincolato può non corrispondere al fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio precedente sulla base di dati di preconsuntivo.

Se si verifica tale ipotesi, il fondo pluriennale vincolato di spesa potrà risultare superiore al fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nell’esercizio successivo (esempio: investimenti che non si sono attivati nell’esercizio precedente e per i quali era stato previsto il fondo pluriennale vincolato in sede previsionale)

L’inserimento del fondo pluriennale vincolato

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEGLI EQUILIBRI

Eccezione:

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell’ultima colonna del prospetto relativo all’esercizio precedente, al netto della colonna “imputazione ancora non definita”.

(principio della programmazione paragrafo 9.8)

Gli investimenti inseriti nel bilancio di previsione con imputazione ancora non definita sono iscritti interamente a fondo pluriennale vincolato di spesa e nell’esercizio successivo tale importo non è ripreso nel fondo pluriennale vincolato di entrata

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Per evitare di spendere risorse non ancora acquisite il legislatore ha previsto:

- un accantonamento minimo nel bilancio di previsione con riferimento agli stanziamenti di ogni esercizio della programmazione finanziaria.
- un accantonamento obbligatorio in sede di predisposizione del rendiconto.

L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.
Corte dei Conti – Sezione Autonomie – delibera 32/2015

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un **accantonamento** al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LA DIMENSIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AI CREDITI CHE SI PREVEDE SI FORMERANNO NELL'ESERCIZIO

Gli enti sono chiamati al rigoroso rispetto del principio contabile generale e del principio contabile applicato nell'elaborazione delle previsioni che richiedono l'osservanza del principio della competenza finanziaria potenziata.

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di ***veridicità delle previsioni di entrata*** *e di* ***compatibilità delle previsioni di spesa,*** *avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.*

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LA DIMENSIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AI CREDITI CHE SI PREVEDE SI FORMERANNO NELL'ESERCIZIO

Previsioni di entrate veritiere

+

Previsioni di spesa compatibili

+

Corretta determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità

=

Tempestività nei pagamenti

Equilibri di cassa e finanziari

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO

Il principio contabile applicato 4/2 al paragrafo 3.3 fa riferimento all'andamento dei crediti negli ultimi 5 esercizi precedenti.

Ci si riferisce agli ultimi 5 esercizi rendicontati ma anche l'ultimo anno non rendicontato può essere preso a riferimento se si hanno dati di preconsuntivo

Solo per gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi .

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LE MODALITA' DI CALCOLO

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti

FCDE per stanziamenti di competenza correnti

FCDE per stanziamenti di competenza in parte capitale

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LE MODALITA' DI CALCOLO

Devono essere individuate le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

La scelta del livello di analisi prenderà in considerazione il volume dei crediti, le riscossioni, … Solo nel prospetto allegato al bilancio di previsione relativo alla composizione del FCDE per ogni esercizio, l'analisi va fatta per tipologia, in base alle esigenze dell'ISTAT.

Motivare la scelta del livello di analisi nella nota integrativa

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LE MODALITA' DI CALCOLO

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa;

d) Le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate al beneficiario finale

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

LE MODALITA' DI CALCOLO

.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

L'esclusione dal calcolo del Fondo di crediti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal principio contabile (crediti da altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa) deve essere debitamente motivata.
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
279/2017/PRSE

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Dopo aver individuato le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione si procede a calcolare per ciascun livello di entrata individuato, la media tra:

- incassi in c/competenza
- e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

Per gli anni del quinquennio in cui era in vigore il precedente ordinamento contabile si fa riferimento agli incassi in c/competenza sommati agli incassi in c/residui

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A. media semplice:
   a) Media fra totale incassato e totale accertato;
   b) Media dei singoli rapporti annui.

B. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Le modalità di calcolo alternative previste sono:

$$\frac{[(R1/A1) + (R2/A2) + (R3/A3) + (R4/A5) + (R5/A5)\ ]}{5}$$

$$\frac{(R1 + R2 + R3 + R4 + R5)}{(A1 + A2 + A3 + A4 + +A5)}$$

$$\frac{(R1*0{,}10 + R2*0{,}10 + R3*0{,}10 + R4*0{,}35 + R5*0{,}35)}{(A1*0{,}10 + A2*0{,}10 + A3*0{,}10 + A4*0{,}35 + +A5*0{,}35)}$$

$$\frac{[0{,}10*(R1/A1) +0{,}10*(R2/A2) +0{,}10*(R3/A3)+ +0{,}35*(R4/A5) +0{,}35*(R5/A5)\ ]}{100}$$

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es.X + incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'es.n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

per gli anni dal 2012 al 2014

$$\frac{\text{(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X)}}{\text{accertamenti esercizio X}}$$

per gli anni 2015 e 2016

$$\frac{\text{(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)}}{\text{accertamenti esercizio X}}$$

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

per maggior chiarezza:

per l'anno 2012

$$\frac{\text{(incassi di competenza es. 2012 + incassi c/residui 2012)}}{\text{accertamenti esercizio 2012}}$$

per l'anno 2015

$$\frac{\text{(incassi competenza es. 2015 + incassi es. 2016 in c/res.2015)}}{\text{accertamenti esercizio 2015}}$$

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

La formula che permette di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente non può essere applicata agli esercizi per i quali vigevano le vecchie regoli contabili.

Può essere utilizzata per quegli esercizi in cui vige il criterio della competenza finanziaria potenziata.

L’inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità

Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è **determinato sulla base della media, calcolata come media semplice,** calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

L’inserimento del fondo crediti di dubbia esigibilità

Si individuano le entrate di dubbia e difficile esazione

Si sceglie il livello di analisi delle entrate

Si sceglie la media da utilizzare per il calcolo della percentuale di riscossione

Si calcola la media della riscossione per ogni livello di analisi individuato e la percentuale di complemento a 100

La percentuale di mancata riscossione viene applicata agli stanziamenti di entrata

Le stesse percentuali vengono applicate a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Paragrafo 3.3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dall'articolo 1, comma 882 della legge 205/2017

In sede di bilancio di previsione:

- Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 è pari almeno al 85 per cento;
- nel 2020 è pari almeno al 95 per cento;
- **nel 2021 è pari al 100%.**

Formazione IFEL
per i Comuni

Grazie per l'attenzione

Ivana Rasi
e-mail *(ivana.rasi@virgilio.it)*

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione

@Formazioneifel

Facebook

Youtube

IFEL
Fondazione ANCI